

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente [Estensore]
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo .....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

**1** - Con un primo ricorso, depositato il 26 febbraio 2010, il ricorrente aveva chiesto, in qualità di erede, “chiarimenti, motivazione e documentazione” in relazione allo svincolo di due titoli caduti in successione, ponendo in evidenza:

- da un lato, che la Banca presso la quale erano depositati, pur avendo a suo tempo comunicato che tali titoli non potevano essere svincolati o divisi “senza istruzioni concordi degli eredi o loro rappresentanti”, ne aveva successivamente disposto il trasferimento presso altro intermediario su richiesta di uno dei coeredi;
- dall’altro, che la richiesta di chiarimenti, formulata in sede di reclamo, aveva ricevuto risposte inesatte e insoddisfacenti.

La Banca si opponeva all’accoglimento del ricorso, facendo presente che:

- i titoli trasferiti erano inseriti in un “sottodeposito” intestato a uno solo dei cointestatari del conto ed erano stati trasferiti su sua richiesta;
- l’originale della disposizione di trasferimento era andata smarrita e non poteva essere quindi prodotta.

E, muovendo da tali premesse, chiedeva che fosse riconosciuta “la correttezza e la completezza dei chiarimenti già forniti all’interessato”.

Il Collegio rilevava però che il riferimento al “sottodeposito” era stato fatto per la prima volta nelle controdeduzioni ed era rimasto privo di qualsiasi evidenza documentale. E osservava, inoltre, che la produzione dell’originale dell’ordine di disposizione non sarebbe stata di per sé sufficiente a soddisfare l’esigenza di acquisire più precise informazioni in ordine alla natura del rapporto e alle prerogative dei singoli cointestatari del rapporto di deposito, “che avrebbe potuto essere assicurata solo attraverso la produzione dei documenti contrattuali”.

Tanto premesso, il Collegio - con decisione n. 822 del 28 luglio 2010 - disponeva che la Banca fornisse al ricorrente copia del contratto di deposito nel quale erano custoditi oggetto di controversia e “delle registrazioni contabili e di ogni altro documento relativo al loro trasferimento”.

**2** - Con un successivo ricorso, depositato il 22 settembre 2010, il ricorrente chiede che la Banca, non avendo ottemperato a tale decisione, sia condannata al risarcimento dei danni e che sia inoltre riconosciuto il suo diritto, in qualità di erede, ad una quota, pari ad un terzo, dei titoli sopra indicati.

La Banca si oppone all’accoglimento del ricorso, deducendo, come già fatto presente con la lettera del 3 settembre 2010, che anche la documentazione “contrattuale”, oltre a quella “dispositiva”, relativa ai titoli in questione era andata smarrita a seguito delle vicende descritte nel precedente procedimento. E che, pertanto, si trova nell’impossibilità di provvedere alla loro produzione. Ha tuttavia prodotto alcuni documenti che, a suo dire, confermerebbero l’avvenuto “prelevamento” dei titoli.

## **Diritto**

**1** - E' pacifico che la Banca non ha provveduto ad effettuare la consegna al ricorrente della copia del contratto di custodia dei titoli descritti nella lettera raccomandata del 13 giugno 2005 richiesta dalla decisione n. 822/10 del 28 luglio 2010.

La Banca ha tuttavia dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di provvedere a tale adempimento poiché anche tale documento era andato perso nel corso dei lavori di ristrutturazione della filiale e non era più nella sua disponibilità. Essa ha comunque prodotto alcuni documenti che forniscono utili indicazioni per il ricorrente, in quanto da essi si ricava che i titoli oggetto di controversia erano inseriti in un "sottodeposito" intestato *ad uno soltanto* dei cointestatari del "deposito titoli" n. 10008944/51, che ne ha successivamente richiesto il trasferimento presso altro intermediario.

Sulla base degli elementi acquisiti non è possibile dubitare della veridicità di quanto affermato dalla Banca circa lo smarrimento della documentazione contrattuale, anche in considerazione del fatto che, in relazione a tale vicenda, era stata presentata, prima della pubblicazione della decisione, denuncia alla polizia giudiziaria. E questo porta a escludere che possano essere ravvisati, nel suo comportamento, gli estremi dell'inadempienza da rendere pubblica secondo le modalità stabilite dalle *Disposizioni applicative* (Sez. VI, § 5): è evidente, infatti, che l'irrogazione di tale misura sanzionatoria presuppone l'imputabilità all'intermediario della mancata ottemperanza alla decisione; imputabilità che, per quanto si è detto, non può invece essere riscontrata nel caso di specie.

**2** - La domanda risarcitoria non può quindi accolta. E a non diverse conclusioni deve pervenirsi, allo stato, anche in relazione all'ulteriore domanda, avanzata dal ricorrente al fine di ottenere l'accertamento della propria quota ereditaria, posto che tale accertamento deve essere effettuato in contraddittorio con tutti gli eredi (cfr. Decisione ABF n. 952 del 10.5.11).

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1167 del 01 giugno 2011

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE